



Comune di MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 26 del 28.11.2016

PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto a promuovere e tutelare il decoro e l'igiene ambientale del territorio comunale, a garantire la sicurezza della popolazione e il decoroso svolgimento della vita cittadina, disciplinando i comportamenti, al fine del buon andamento della Comunità.

ARTICOLO 1.

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 2.

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 3.

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ VOLONTARIE.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 4.

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.
2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.
3. I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

ARTICOLO 5.

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 6.

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

ARTICOLO 7.

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche od a uso pubblico sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di trenta giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

ARTICOLO 8.

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità per ogni punto della distribuzione.

ARTICOLO 9.

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ARTICOLO 10.

POZZETTI STRADALI E FONTANE.

1. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

ARTICOLO 11.

CAROGNE DI ANIMALI.

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite dai proprietari, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 12.

CONDUZIONE DI ANIMALI.

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

E' fatto obbligo ai conduttori di animali a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

ARTICOLO 13.

CANTIERI EDILI.

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

E' altresì vietato gettare rifiuti derivanti dall'attività lavorativa nelle caditoie delle strade.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 14.

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, compresi i pneumatici.

Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 15.

RIFIUTI INERTI.

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle strade pubbliche o private.

ARTICOLO 16.

DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi della raccolta rifiuti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 17.

DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.

E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica, i manufatti e i monumenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

ARTICOLO 18.

SGOMBERO DELLA NEVE.

Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d'immobili del centro abitato devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio adeguato al passaggio pedonale antistante l'immobile.

È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa in maniera tale da creare ulteriori ostacoli al transito e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

ARTICOLO 19.

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ.

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 20.

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.

Gli utenti hanno l'obbligo di conferire negli appositi contenitori, i rifiuti urbani con il sistema del "porta a porta", come definito dall'opuscolo distribuito annualmente alle famiglie.

ARTICOLO 21.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Alle violazioni delle norme del presente Regolamento per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 che prevede il pagamento di una somma in denaro da €. 25,00 (venticinque/00) a €. 500,00 (cinquecento/00).

ARTICOLO 22.

SOGGETTI ACCERTATORI

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria; a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il Sindaco può, con Decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1° con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai Regolamenti e dalle Ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da Guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente attribuiti da leggi speciali.

ARTICOLO 23.

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

La violazione di una norma di un Regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

- b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace, ai sensi dell'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) L'indicazione delle norme e dei precetti che si ritengono violati;
- f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) L'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
- i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ARTICOLO 24.

RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al competente ufficio comunale:

- a) L'originale del processo verbale;
- b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti devono, essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ARTICOLO 25.

COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento o dell'Ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i Regolamenti e le Ordinanze comunali compete, con riferimento all'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Responsabile del servizio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di Regolamenti comunali, al Responsabile del servizio cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di Ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario Comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le Ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

ARTICOLO 26.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Nell'ipotesi in cui le norme dei Regolamenti dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

Qualora la violazione di una norma dei Regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

L'inottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 50,00 (euro cinquanta/00) a €. 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 27.

DISPOSIZIONE FINALE.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 2 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

ARTICOLO 3 - PROMOZIONE DI ATTIVITÀ VOLONTARIE.

ARTICOLO 4 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.

ARTICOLO 5 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

ARTICOLO 6 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.

ARTICOLO 7 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.

ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

ARTICOLO 10 - POZZETTI STRADALI E FONTANE.

ARTICOLO 11 - CAROGNE DI ANIMALI.

ARTICOLO 12 - CONDUZIONE DI ANIMALI.

ARTICOLO 13 - CANTIERI EDILI.

ARTICOLO 14 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

ARTICOLO 15 - RIFIUTI INERTI.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.

ARTICOLO 18 - SGOMBERO DELLA NEVE.

ARTICOLO 19 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ.

ARTICOLO 20 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.

ARTICOLO 21 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

ARTICOLO 22 - SOGGETTI ACCERTATORI

ARTICOLO 23 - PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

ARTICOLO 24 - RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

ARTICOLO 25 - COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

ARTICOLO 26 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONE FINALE.